



**Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia
Centro Universitario di Medicina Riabilitativa e dello Sport**

[D.R. n. 2644/2024 del 23 ottobre 2024 - Modifica](#)

[D.R. n. 2602/2024 del 17 ottobre 2024 - Modifiche](#)

[D.R. n. 1776/2016 del 27 dicembre 2016 - Emanazione](#)

Articolo 1

Denominazione, finalità e sede

1. Il Centro Universitario di Medicina Riabilitativa e dello Sport (nel seguito indicato come Centro) si configura come "centro per la formazione" costituito e regolato in base all'art. 39 dello Statuto di Ateneo e in base all'art. 14 del regolamento del Dipartimento.
 2. Il Centro può sviluppare iniziative scientifiche e di ricerca nell'ambito delle discipline di pertinenza del Centro ed erogare servizi a pagamento, nonché i servizi di supporto a tali attività.
 3. Il Centro ha le seguenti finalità:
 - essere una struttura di riferimento per le attività professionalizzanti degli studenti del corso di laurea in fisioterapia e degli allievi del master in fisioterapia sportiva;
 - offrire agli studenti maggiori conoscenze e competenze professionali pratiche nei diversi ambiti d'intervento (preventivo, compensativo, rieducativo e sportivo) in funzione delle diverse fasi della vita (età evolutiva, adulta, anziana);
 - fornire agli studenti, competenze specifiche in patologia-dipendente che permettano loro l'elaborazione d'interventi riabilitativi efficaci per il recupero massimale delle capacità funzionali del soggetto, nei diversi quadri clinici;
 - promuovere e incentivare studi e ricerche scientifiche in ambito medico-riabilitativo per garantire un costante aggiornamento dei metodi di cura e delle tecnologie impiegate in ambito clinico sviluppando anche collaborazioni e sinergie con altri enti di ricerca pubblici e privati;
 - promuovere e valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite;
 - progettare e organizzare corsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli studenti e a professionisti del settore.
 4. Le discipline trattate nel Centro sono riconducibili, in generale, a quelle dell'apparato locomotore.
 5. Nel perseguimento di tali finalità il Centro si avvale, principalmente, delle competenze professionali e della collaborazione scientifica dei docenti del Dipartimento e di quelli dell'Università di Pisa interessati alle tematiche del Centro.
 6. Il Centro può avvalersi anche delle competenze professionali e scientifiche di professionisti esterni che abbiano una riconosciuta esperienza in ambito riabilitativo.
- Il promotore del Centro è il Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, su iniziativa di alcuni docenti dei settori BIO/16 "Anatomia umana", MED/33 "Malattie

dell'apparato locomotore", e MED/34 "Medicina fisica e riabilitativa".

7. Il centro ha sede in via di Gargalone n. 25 Pisa.

Articolo 2

Risorse

1. Il Centro, si avvale delle risorse umane, finanziarie e logistiche, nonché delle attrezzature riabilitative messe a disposizione eventualmente dall'Ateneo per funzioni specifiche del Centro.
2. Il Centro si avvale, altresì, di risorse provenienti da finanziamenti esterni, pubblici e privati, da contratti e convenzioni.

Articolo 3

Personale afferente al Centro

1. Afferiscono al Centro tutti i docenti del Dipartimento che sono interessati alle sue finalità e che ne facciano domanda.
2. Possono, altresì, afferire al Centro docenti di altri dipartimenti dell'Ateneo che presentino motivata domanda.
3. La richiesta deve essere presentata al Direttore del Centro che la sottopone all'approvazione del Consiglio.
4. L'elenco dei docenti inizialmente afferenti al Centro è allegato al presente Regolamento.
5. Il recesso dal Centro deve essere comunicato al Direttore del Centro che lo comunica al Consiglio.
6. Alle attività del Centro collabora, altresì, il personale tecnico messo a disposizione dal Dipartimento che sarà appositamente identificato.

Articolo 4

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro il Direttore e il Consiglio.
2. Il Centro può avvalersi del supporto di un Comitato Scientifico.

Articolo 5

Il Direttore del Centro

1. Il Direttore è nominato dal Rettore su proposta del Direttore del Dipartimento ed è scelto tra i componenti del Consiglio. Dura in carica per tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. L'incarico può essere revocato con disposizione motivata del Rettore sentito, il Direttore del Dipartimento.
2. Il Direttore del Centro esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito delle attività del Centro, coordina le attività professionalizzanti di pertinenza del Centro e tutte le altre attribuzioni compatibili con le leggi dello Stato, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.

3. Il Direttore del Centro inoltre:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- cura la preparazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio che deve essere comunicato, corredato del materiale per l'istruttoria, di norma con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data delle riunioni del Consiglio;
- cura l'esecuzione delle delibere e la conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio;
- propone annualmente al Consiglio del Centro il piano delle attività didattiche professionalizzanti e formative e delle altre attività del Centro, compatibilmente con le risorse disponibili;
- promuove le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, proponendo al Direttore del Dipartimento anche l'eventuale stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici o privati;
- predispose la relazione annuale sull'attività del Centro all'attenzione del Consiglio del Dipartimento per l'approvazione;
- assicura l'osservanza delle norme del presente Regolamento e di quello di funzionamento del Dipartimento, dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto di Ateneo e dei relativi regolamenti.

4. Il Direttore del Centro nomina il Direttore sanitario per le funzioni previste dalla normativa vigente.

5. Il Direttore del Centro designa un Vicedirettore scelto tra i docenti che fanno parte del Consiglio del Centro.

Articolo 6 Il Consiglio

1 Il Consiglio, è composto da:

- i docenti afferenti al Centro;
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- due rappresentanti degli studenti designati da e tra i rappresentanti nel Consiglio del Corso di laurea in Fisioterapia;
- un borsista e un assegnista di ricerca;
- il Direttore sanitario;
- il Responsabile amministrativo del Dipartimento (con funzione consultiva e di segretario verbalizzante).

2. Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutto il personale tecnico-amministrativo a disposizione del Centro sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a due anni.

3. Per l'elezione dei rappresentanti dei borsisti e assegnisti di ricerca l'elettorato attivo e passivo è esteso a tutti i borsisti e assegnisti di ricerca che partecipano al Centro, riuniti in un unico collegio elettorale.

4. Le elezioni sono indette dal Direttore del Centro, per collegi separati, con un preavviso di almeno dieci giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica.

5. Le votazioni sono valide se abbiano partecipato al voto almeno il dieci per cento dei borsisti e almeno il trenta per cento degli assegnisti. Se il quorum richiesto non viene raggiunto non si procede allo

scrutinio e la votazione è ripetuta nei dodici mesi successivi la conclusione della procedura. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di preferenze. Per i casi di parità di voto e per le sostituzioni derivanti da cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, si applicano le stesse regole previste nel regolamento di funzionamento del Dipartimento.

6. I rappresentanti eletti vengono nominati con disposizione del Direttore del Centro. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici. I rappresentanti degli studenti, degli assegnisti e borsisti durano in carica due anni accademici.

Per quanto riguarda la validità delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni si rinvia all'art. 51 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 7 Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro.
2. Il Consiglio, nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce i criteri e delibera in merito a:
 - l'utilizzo delle risorse finanziarie e delle attrezzature messe a disposizione del Centro;
 - approva le proposte di stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Centro e le sottopone all'attenzione degli organi del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - approva le proposte formulate dal Direttore relativamente ai punti indicati nell'art. 6 del presente Regolamento;
 - approva le proposte di modifica al presente Regolamento e le integrazioni della tabella allegata che potranno essere presentate da un quarto dei componenti arrotondato all'intero superiore del Consiglio o dal Direttore del Centro;
 - programma l'attività del Centro e approva le relazioni predisposte dal Direttore;
 - programma le attività necessarie per assicurare agli studenti del Corso di laurea in Fisioterapia lo svolgimento della pratica clinica approvata dagli organi del Corso di laurea.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto in merito alle modalità di convocazione della seduta ordinaria, il Consiglio si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi membri. Il Consiglio dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio esercita infine tutte le altre funzioni compatibili con le leggi dello Stato, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.

Articolo 8 Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, se costituito, è nominato dal Consiglio ed è presieduto dal Direttore del Centro. I componenti sono individuati tra studiosi ed esperti sia italiani che stranieri che contribuiscono a definire le tematiche scientifiche inerenti le attività del Centro. Il Comitato supporta il Consiglio nelle scelte strategiche.

Articolo 9
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato con provvedimento del Rettore, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento e controllo del Senato accademico ai sensi dell'art. 68 del Regolamento generale di Ateneo e ai sensi dell'art. 46 dello Statuto di Ateneo ed entra in vigore decorsi sette giorni dalla sua emanazione.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 10
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto, dei regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale.

Tabella contenente il Personale docente afferente al Centro

BIO/16 “Anatomia Umana”

Prof. Marco Gesi
Prof. Gianfranco Natale
Prof.ssa Paola Soldani
Prof. Francesco Fornai
Prof. Gabriele Morucci
Prof. Filippo Sean Giorgi
Prof.ssa Paola Lenzi
Prof.ssa Michela Ferrucci
Prof.ssa Gloria Lazzeri
Prof. Riccardo Ruffoli

MED/09 Medicina Interna

Prof. Stefano Taddei
Prof.ssa Monica Nannipieri

MED/13 “Endocrinologia”

Prof. Ferruccio Santini

MED/19 “Chirurgia plastica”

Prof. Emanuele Cigna
Dott. Alberto Bolletta

MED/33 “Malattie dell’apparato locomotore”

Prof. Stefano Marchetti
Prof. Paolo Domenico Parchi
Prof. Michelangelo Scaglione

MED/34 “Medicina fisica e riabilitativa”.

Prof. Carmelo Chisari
Dott.ssa Valentina Azzollini

MED/ 42 “Igiene Generale e Applicata”

Prof. Angelo Baggiani

MED/43 “Medicina Legale”

Prof. Luigi Papi

MED/44 “Medicina del Lavoro”

Prof. Rudy Foddis

MED/36 “Diagnostica per Immagini e Radioterapia”

Prof Emanuele Neri

ING-IND/13 “Meccanica Applicata alle Macchine”

Prof.ssa Francesca Di Puccio

Dott.ssa Lorenza Mattei